



**DETERMINAZIONE N. 111/2021**

**Oggetto: Approvazione della Trattazione, Invito e Comunicazione riguardanti le Segnalazione al Difensore civico per il digitale n. 11/2020 - prot. n. 1573 del 05/02/2020.**

**IL DIRETTORE GENERALE**

**VISTI** gli articoli 19 (Istituzione dell’Agenzia per l’Italia Digitale), 21 (Organi e statuto), 22 (Soppressione di DigitPA e dell’Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l’innovazione; successione dei rapporti e individuazione delle effettive risorse umane e strumentali) del decreto legge n. 83 del 22 giugno 2012, recante “Misure urgenti per la crescita del Paese”, convertito, con modificazioni, nella legge n. 134 del 7 agosto 2012 e s.m.i. e l’articolo 14-bis (Agenzia per l’Italia digitale) nonché l’articolo 17, (Responsabile per la transizione digitale e difensore civico digitale) del decreto legislativo n.82 del 7 marzo 2005 (Codice dell’amministrazione digitale) e s.m.i. e, in particolare, il comma 1-quater del suddetto articolo 17 ai sensi del quale è istituito, presso l’AgID, l’ufficio del difensore civico per il digitale;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 gennaio 2014 (pubblicato sulla GURI n. 37 del 14 febbraio 2014), che ha approvato lo Statuto dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID);

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 9 aprile 2015, concernente la “Determinazione delle dotazioni delle risorse umane, finanziarie e strumentali dell’Agenzia per l’Italia digitale”, adottato ai sensi dell’articolo 22, comma 6, del decreto-legge n. 83 del 2012;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 marzo 2017, recante “Approvazione del regolamento di organizzazione per l’Agenzia per l’Italia Digitale”;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 gennaio 2020, registrato alla Corte dei Conti in data 17 febbraio 2020 al n. 232, con cui l’ing. Francesco Paorici è stato nominato, per la durata di un triennio, Direttore Generale dell’Agenzia per l’Italia Digitale, con decorrenza dal 20 gennaio 2020;

**VISTA** la determinazione n. 188 del 13/04/2020 con cui si è conferito al Dott. Francesco Tortorelli, nei casi di temporanea vacanza, assenza o impedimento del Direttore Generale, come previsto all'art.6 del Regolamento di organizzazione, l'assolvimento delle relative funzioni;

**VISTA** la determinazione n. 15/2018 del 26/1/2018 con la quale si stabilisce che, in attuazione dell'articolo 17 comma 1-quater del decreto legislativo n. 82/2005 e s.m.i., è istituito presso l'AgID l'Ufficio del difensore civico per il digitale, al quale è preposto il dott. Massimo Macchia, che si avvarrà del personale in servizio presso l'ufficio Affari Giuridici e Contratti e che le aree tecniche presteranno supporto al Difensore civico digitale al fine di fornire ai medesimi elementi utili in ordine alle segnalazioni ricadenti nelle aree di propria competenza;

**VISTO** l'articolo 66 comma 2 del d.lgs. 217/17 ove, tra l'altro, si prevede che, *“Al fine di garantire una tempestiva ed efficace attuazione del decreto legislativo n. 82 del 2005, e, in particolare, di svolgere le attività previste dall'articolo 17, comma 1-quater e dall'articolo 71 del predetto decreto legislativo e le altre misure aggiuntive disposte dal presente decreto, l'AgID può avvalersi, in aggiunta alla dotazione organica vigente, di un contingente di 40 unità di personale di altre amministrazioni statali, in posizione di comando o fuori ruolo, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127”*;

**VISTA** la determinazione n. 37 del 12/02/2018 con la quale è stato approvato il Regolamento concernente le procedure interne all'Agenzia per l'Italia digitale aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento, nella fase di prima applicazione, dei compiti previsti dall'articolo 17, comma 1-quater del Codice dell'Amministrazione digitale, relativi al Difensore civico per il digitale;

**VISTA** la segnalazione al Difensore civico per il digitale n. 11/2020 del 05/02/2020, acquisita in pari data dall'Agenzia per l'Italia digitale con prot. n. 1573, relativa alla presunta violazione delle disposizioni riguardanti il d.lgs. 82/2005 s.m.i e la digitalizzazione e innovazione delle Pubbliche Amministrazioni, rappresentandosi difficoltà nella gestione dei file archiviati nella sezione “Albo Pretorio” del sito *web* istituzionale del Comune in esame.

**ESAMINATA** la Trattazione n. 11/2020 predisposta dall'Ufficio del Difensore civico per il digitale, nella quale si evidenziano criticità in ordine alla pubblicazione di documenti resi disponibili in formato-immagine e, in quanto tali, non fruibili tramite strumenti e tecnologie assistive utilizzate dalle persone con disabilità (screen reader, ecc.) , Ne consegue che la segnalazione è stata considerata fondata in presenza di violazione di norme del C.A.D ed in

tema di digitalizzazione ed innovazione della P.A.; quindi, si è proposto al Difensore per il digitale di adottare un provvedimento che inviti l'Ente all'applicazione della normativa vigente in tema di accessibilità digitale, secondo le Linee Guida emanate da questa Agenzia, in vigore dal 10 gennaio 2020;

**ESAMINATO** l'invito predisposto dal Difensore civico per il digitale, che approva la richiamata Trattazione n. 11/2020, ritenendo fondata la Segnalazione in questione, con comunicazione al Direttore Generale per quanto di competenza e, qualora nulla osti, con invito all'Amministrazione segnalata ad adeguarsi al CAD ed alla normativa vigente in tema di Accessibilità digitale;

#### **DETERMINA**

- 1) di approvare dette Trattazione n. 11/2020, Comunicazione e Invito, che allegati alla presente ne formano parte integrante;
- 2) di autorizzare la pubblicazione dello stesso invito nella apposita Area del sito Internet dell'Agenzia.

## Trattazione

### Segnalazione n. 11/2020

**Oggetto: Amministrazione segnalata:** Comune di Accumoli (RI) - **Qualificazione tematica:**  
**Altro – Prot. n. 1573 del 05.02.2020.**

Il Segnalante espone quanto segue: *“Gli allegati delle pubblicazioni dell'albo pretorio del Comune di Accumoli non sono accessibili in quanto: 1) i file presentano estensioni del tipo pdf.P7M o .mht.mht; 2) i file una volta aperti presentano un documento bianco con la scritta "documento non trasferito perchè di dimensioni troppo elevate".*

*A titolo esemplificativo e non esaustivo potete verificare le seguenti pubblicazioni: 1) numero pubblicazione 92, anno 2018, Area III Lavori Pubblici, Vincolo idrogeologico. 2) numero pubblicazione 110, anno 2019, Area III Lavori Pubblici, Determinazione Area IV, 3) numero pubblicazione 1099, anno 2019, Area IV Edilizia Ricostruzione Urbanistica, 4) numero pubblicazione 1240, anno 2018, Consiglieri Comunali, Delibera di Consiglio”.*

Si premette che il difensore civico per il digitale ha il compito di raccogliere tutte le segnalazioni relative alle presunte violazioni del Codice dell'Amministrazione Digitale, o di ogni altra norma in materia di digitalizzazione ed innovazione, a garanzia dei diritti digitali dei cittadini e delle imprese. L'Ufficio del Difensore civico per il digitale è stato istituito presso AgID con l'articolo 17, comma 1-quater del Codice dell'Amministrazione Digitale, modificato dal Decreto Legislativo n. 217 del 13 dicembre 2017 e dal decreto legge n. 76 del 16 luglio 2020 convertito con legge 120/2020. I principali ambiti di tutela per il cittadino e le imprese riguardano l'uso delle tecnologie, l'identità digitale, il domicilio digitale, i pagamenti con le modalità informatiche e la comunicazione mediante le tecnologie dell'informazione.

Si specifica che il Difensore non risolve o media eventuali controversie tra il cittadino e la pubblica amministrazione; non può sostituirsi alla pubblica amministrazione nell'espletamento dell'attività richiesta dal cittadino; non svolge attività di supporto riguardo il malfunzionamento di soluzioni applicative utilizzate dalle pubbliche amministrazioni per l'erogazione di servizi *on line* (non è un servizio di *help desk*); non sostituisce l'Ufficio per i rapporti con il pubblico presente in ciascuna amministrazione.

Tanto premesso ed entrando nel merito della questione, da quanto rappresentato vengono segnalate difficoltà nella gestione dei file archiviati nella sezione “Albo Pretorio” del sito *web* istituzionale del Comune in esame (<https://www.comune.accumoli.ri.it/albo-pretorio/>).

L’esame preliminare ha confermato perplessità non tanto in riferimento agli aspetti segnalati dall’utente quanto in ordine alla disponibilità di documenti (esempio figura 1 e 2) resi disponibili in formato-immagine e, in quanto tali, non fruibili tramite strumenti e tecnologie assistive utilizzate dalle persone con disabilità (*screen reader*, ecc.).





Figura 1



## Figura 2

Pertanto, è stata avviata un'istruttoria interna e, al contempo, si è ritenuto opportuno inviare una richiesta chiarimenti al Comune di Accumoli, con conseguente sospensione della segnalazione.

Il Comune ha fornito un primo riscontro, comunicando *“che il responsabile della pubblicazione degli atti di Area Amministrativa [OMISSIS] ha provveduto effettuare il riscontro delle pubblicazioni degli anni 2018 e 2019 [OMISSIS] provvedendo, laddove necessario, ad apportare le modifiche richieste”*.

Il Servizio Sviluppo web e Communities ha fornito riscontro per le vie brevi, rappresentando che alcuni documenti *“sono per loro natura poco o nulla accessibile (vedi documentazione fotografica e planimetrie)”* ed allegando un file excel elencante i file segnalati e le principali problematiche individuate.

Ravvisandone la necessità, lo scrivente ha ritenuto opportuno acquisire ulteriori elementi inviando una nuova richiesta all'Ente, con conseguente sospensione della segnalazione.

In seguito, in considerazione del lasso di tempo intercorso, l'istruttore ha ritenuto opportuno anticipare un contatto per le vie brevi con l'invio di una nota di sollecito.

Successivamente lo scrivente Istruttore ha stabilito un contatto per le vie brevi con il Comune, ricevendo rassicurazioni circa un tempestivo riscontro, ad oggi non pervenuto sebbene ulteriormente sollecitato.

Per quanto fin qui rappresentato, considerando il lasso di tempo trascorso in assenza di risposta, si propone al Difensore civico per il digitale di adottare un provvedimento che inviti il Comune di Accumoli ad adeguarsi alla normativa vigente in tema di Accessibilità digitale, secondo le Linee Guida emanate da questa Agenzia, in vigore dal 10 gennaio 2020, sanando le criticità rappresentate.

25 gennaio 2021

Simone Rovelli



# AGID

Agenzia per l'Italia Digitale

Ufficio del difensore civico per il digitale

Spett.le Comune di Accumoli

[comune.accumoli@pec.it](mailto:comune.accumoli@pec.it)

**Oggetto: Invito n. xx – Segnalazione n. 11/2020 relativa all'Accessibilità digitale.**

Come è noto l'art. 17, comma 1-*quater*, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (CAD) prevede "È istituito presso l'AgID l'ufficio del difensore civico per il digitale, a cui è preposto un soggetto in possesso di adeguati requisiti di terzietà, autonomia e imparzialità. Chiunque può presentare al difensore civico per il digitale, attraverso apposita area presente sul sito istituzionale dell'AgID, segnalazioni relative a presunte violazioni del presente Codice e di ogni altra norma in materia di digitalizzazione ed innovazione della pubblica amministrazione da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2. Ricevuta la segnalazione, il difensore civico, se la ritiene fondata, invita il soggetto responsabile della violazione a porvi rimedio tempestivamente e comunque non oltre trenta giorni. Le decisioni del difensore civico sono pubblicate in un'apposita area del sito Internet istituzionale. Il difensore segnala le inadempienze all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari di ciascuna amministrazione. Il mancato avvio delle attività necessarie a porre rimedio e il mancato rispetto del termine perentorio per la loro conclusione rileva ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165".

La determinazione AgID n. 15/2018 del 26/01/18 ha stabilito che, in attuazione del richiamato art. 17, comma 1-*quater* del CAD, è istituito presso l'AgID l'Ufficio del difensore civico per il digitale.

Con segnalazione al Difensore Civico per il digitale (prot. AgID n. 1573 del 05.02.2020) è stata evidenziata una presunta violazione delle disposizioni di norme riguardanti il CAD e la digitalizzazione e innovazione delle Pubbliche Amministrazioni, in particolare in tema di accessibilità.

In fase di interlocuzione con Codesto Comune, è stata inviata la nota prot. n. 6747 dell'11/06/2020 nella quale, confermandosi all'esito di un'istruttoria interna criticità in ordine all'accessibilità dei documenti oggetto di segnalazione, al fine del completamento dell'acquisizione di elementi di valutazione, si richiedeva di voler fornire le proprie considerazioni al riguardo e le iniziative che avrebbe intrapreso.

Un sollecito è stato successivamente inviato con nota prot. n. 11195 del 23/09/2020; alla data attuale, anche a seguito di contatti del 05 e 30/11 u.s., non risulta pervenuto un riscontro.

Pertanto, si ritiene fondata la richiamata Segnalazione e si invita il Comune di Accumoli *“a porvi rimedio tempestivamente e comunque non oltre trenta giorni”*, provvedendo affinché si applichi la normativa vigente in tema di Accessibilità digitale, secondo le Linee Guida emanate da questa Agenzia, in vigore dal 10 gennaio 2020, sanando le criticità e dandone conferma alla scrivente Agenzia.

Si rappresenta altresì che, in caso di mancato riscontro, il presente invito è da considerare anche quale segnalazione dell'inadempienza all'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari di codesta Amministrazione. Ai sensi dell'art. 17, comma 1-*quater* del C.A.D, in base al quale, come da D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020, *“Il mancato avvio delle attività necessarie a porre rimedio e il mancato rispetto del termine perentorio per la loro conclusione rileva ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”*.

Cordiali saluti.  
Massimo Macchia



# AGID

Agenzia per l'Italia Digitale

Ufficio del difensore civico per il digitale

**Oggetto: Amministrazione segnalata: Comune di Accumoli (RI) - Qualificazione tematica: altro – Prot. n. 1573 del 05/02/2020.**

Gent.mo Segnalante, si riporta quanto da Lei segnalato: *“Gli allegati delle pubblicazioni dell'albo pretorio del Comune di Accumoli non sono accessibili in quanto: 1) i file presentano estensioni del tipo pdf.P7M o .mht.mht; 2) i file una volta aperti presentano un documento bianco con la scritta " documento non trasferito perchè di dimensioni troppo elevate". A titolo esemplificativo e non esaustivo potete verificare le seguenti pubblicazioni: 1) numero pubblicazione 92, anno 2018, Area III Lavori Pubblici, Vincolo idrogeologico. 2) numero pubblicazione 110, anno 2019, Area III Lavori Pubblici, Determinazione Area IV, 3) numero pubblicazione 1099, anno 2019, Area IV Edilizia Ricostruzione Urbanistica, 4) numero pubblicazione 1240, anno 2018, Consiglieri Comunali, Delibera di Consiglio”.*

Con la presente, si informa che questo Ufficio, a seguito dell'istruttoria effettuata, ha ritenuto fondata la Sua segnalazione e ha, pertanto, proceduto all'invio dell'Invito n. xx all'Amministrazione a porre rimedio tempestivamente e, comunque, non oltre trenta giorni a quanto segnalato, provvedendo affinché applichi la normativa vigente in tema di accessibilità.

Si fa presente che in caso di mancato riscontro, detto Invito è da considerare anche quale segnalazione dell'inadempienza all'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari dell'Amministrazione. Inoltre, il mancato avvio delle attività necessarie a porre rimedio e il mancato rispetto del termine perentorio per la loro conclusione rileva ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Cordiali saluti.

Massimo Macchia

